

ALLEGATO A

**AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO D) ALLA D.G.R. 7390/2017 COSI' COME
MODIFICATO DALL'ALLEGATO B) ALLA D.G.R. 929/2018**

“SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE AZIENDE DI TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE E LOCALE”

**CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E L'AZIENDA DI TRASPORTO
PUBBLICO PER LA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REGIONALI "IO
VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA – AGEVOLATA"**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154) nella persona di Silvio Landonio, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile, ivi domiciliato ai fini della presente convenzione ed avente i relativi poteri di firma, di seguito "Regione"

e

L'Azienda di Trasporto Pubblico Regionale o Locale denominata..... P.IVA con sede in,, rappresentata da in qualità di Amministratore Delegato il quale agisce e stipula in nome e per conto della medesima Azienda, di seguito "Azienda"

di seguito denominate "le Parti"

Premesso che:

in attuazione dell'art.45, c.1, l.r.n.6/2012, Regione intende definire le modalità e le procedure per garantire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale da parte delle categorie beneficiarie individuate dal Regolamento regionale n.4/2014.

I servizi di trasporto pubblico locale utilizzabili corrispondono a quelli utilizzabili con i titoli di viaggio "lo viaggio ovunque in Lombardia" (Tariffa Integrata Regionale di cui alla parte IV del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4).

**Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione individua gli impegni a carico di Regione e l'Azienda al fine di garantire il rispetto delle procedure, delle modalità e dei tempi relativi alla disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore di specifiche categorie di soggetti beneficiari, nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R 20 novembre 2017, n. 7390 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Impegni delle parti

1. Regione e Azienda si impegnano a procedere:
 - al rilascio delle nuove agevolazioni tariffarie riferite a cittadini residenti in Lombardia, secondo il procedimento descritto all'Allegato C1, parte integrante e sostanziale della D.G.R 7390/2017 e ss.mm.ii. e della presente convenzione.
 - al rinnovo annuale delle agevolazioni già rilasciate ai soggetti beneficiari residenti in Lombardia, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C2 , parte integrante e sostanziale della D.G.R 7390/2017 e ss.mm.ii. e della presente convenzione.
 - alla riemissione dell'agevolazione tariffaria nei casi di furto e smarrimento della stessa agevolazione, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C3 parte integrante e sostanziale della D.G.R 7390/2017 e ss.mm.ii. e della presente convenzione.
 - alla gestione dei mancati recapiti, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C4 parte integrante e sostanziale della D.G.R 7390/2017 e ss.mm.ii. e della presente convenzione.
2. Regione si impegna altresì:

- all'espletamento dei controlli, anche a campione, effettuati in attuazione dell'art.15 della l. 183/2011 e 71 del D.P.R. n.445/2000, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C5 parte integrante e sostanziale della D.G.R 7390/2017 e ss.mm.ii. e della presente convenzione.
 - Allo svolgimento delle attività per il rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'agevolazione secondo il procedimento descritto nell'Allegato C6 parte integrante e sostanziale della D.G.R 7390/2017 e ss.mm.ii. e della presente convenzione.
 - Allo svolgimento delle attività per la valorizzazione economica alle aziende di trasporto, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C7 parte integrante e sostanziale della D.G.R 7390/2017 e ss.mm.ii. e della presente convenzione.
 - All'espletamento del procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art. 46, comma 2, della l.r.n.6/2012, con le modalità descritte nell'Allegato C 8 parte integrante e sostanziale della D.G.R 7390/2017 e ss.mm.ii. e della presente convenzione.
3. Nel caso siano sottoscritte da Regione convenzioni con più Aziende, entro la scadenza stabilita in fase di pubblicazione, per la gestione di quanto al presente articolo, Regione, in accordo con le aziende interessate, si riserva di definire con successivi atti integrativi le regole per garantire la continuità del servizio in modalità cooperativa.
4. In ogni caso, le aziende di trasporto garantiscono l'interoperabilità delle tessere elettroniche di riconoscimento emesse e tutti i flussi dati necessari per il corretto funzionamento del sistema.

Art. 3 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata biennale, decorrente dal 1° dicembre 2023, con possibilità di rinnovo, salva la facoltà di Regione di variare le modalità di rilascio delle agevolazioni, le categorie di utenti che possono beneficiare delle agevolazioni, la tipologia di beneficio riconosciuta, il layout delle tessere emesse, senza che l'Azienda abbia nulla a che pretendere a riguardo.

2. Regione comunicherà all'Azienda tali variazioni con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto all'entrata in vigore delle stesse variazioni, al fine di consentire le necessarie modifiche.

Art. 4 - Importo economico del costo di produzione delle tessere elettroniche

1. Il costo massimo riconosciuto per ciascuna tessera elettronica è definito in 3,40 euro, corrispondente ai costi vivi di produzione, stampa della tessera, assistenza alla clientela, oltre ai costi di spedizione. La spedizione dovrà avvenire tramite raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato della consegna.
2. Tale costo è incluso nelle seguenti tariffe versate dagli utenti beneficiari in appositi conti dedicati individuati dall'Azienda:
 - "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 1° fascia": 10 €/anno;
 - "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 2° fascia": 80 €/anno;
 - "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 3° fascia": 699 €/anno;
3. Sulla base delle informazioni sui pagamenti effettuati (punto 10. dell'Allegato C1, alla D.G.R. 20 novembre 2017, n. 7390 e successive modifiche e integrazioni, parte integrante della presente convenzione, lettera f) dell'Allegato C2 alla medesima delibera) Regione procederà alla valorizzazione economica secondo il procedimento descritto nell'Allegato C7 alla D.G.R 20 novembre 2017, n. 7390 e successive modifiche e integrazioni, parte integrante della presente convenzione.

Art. 5 - Responsabili Interni

1. Le Parti provvederanno, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a nominare una propria figura professionale che assumerà il compito di responsabile interno nei confronti della controparte, dandone reciproca formale comunicazione.

Art. 6 - Responsabilità, inadempienze, penali, risoluzione (strumenti di verifica prestazioni/forniture)

1. L'azienda è responsabile dell'esatto adempimento della presente convenzione. Ogni responsabilità per danni a persone e cose si intenderà a carico dell'Azienda limitatamente alle attività costituenti oggetto degli impegni a suo carico previsti nella presente convenzione. L'azienda è sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa all'esecuzione della presente convenzione qualora dimostri che nell'espletamento delle proprie attività abbia agito usando la diligenza di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 1°, e 1218 c.c. Fermo restando il rispetto di normative inderogabili, l'Azienda non è responsabile per ogni evenienza negativa e/o anomalia che possa verificarsi nello svolgimento delle attività per cause di forza maggiore, caso fortuito o per ogni altra causa non direttamente ad essa imputabile.
2. In ogni caso, qualora l'Azienda, per cause di forza maggiore, caso fortuito ovvero per ogni altra causa ad essa non direttamente o indirettamente imputabile, sospenda o interrompa l'esecuzione delle prestazioni è obbligata a dare comunicazione all'altra parte delle relative circostanze entro 48 ore. Le parti, valutate le motivazioni addotte, concordano le modalità ed i tempi dell'eventuale differimento delle prestazioni.
3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento, previa diffida a adempiere entro quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., e fermo restando il diritto di Regione di chiedere il risarcimento del maggior danno, con espressa esclusione di ogni eventuale danno indiretto, nei seguenti casi:
 - abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa;
 - gravi ed ingiustificate irregolarità ovvero reiterate o permanenti irregolarità, che compromettano il regolare adempimento degli obblighi assunti;
 - mancato rispetto degli eventuali richiami formali della Regione al sollecito adempimento, qualora negligenze o inadempienze compromettano gravemente la corretta esecuzione delle prestazioni;
 - qualora l'eventuale modifica dell'organizzazione dell'Azienda risulti inidonea allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 7 - Disposizioni in materia di trattamento dati secondo le disposizioni di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste, Regione Lombardia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE 2016/679, in persona del legale rappresentante pro tempore, individua e nomina l'Azienda, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, come Responsabile del Trattamento in quanto la stessa presenta le garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati.
2. Per l'esecuzione della Convezione, l'Azienda tratterà i dati per cui Regione Lombardia è Titolare. I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle già menzionate attività e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.
3. Il Responsabile del trattamento dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata all'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali di REGIONE LOMBARDIA e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori) delle istruzioni sul trattamento dei dati personali, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.
4. Il Responsabile del trattamento garantisce che gli operatori assegnati al trattamento siano sempre formati e impegnati alla riservatezza e abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il Responsabile del trattamento tenendo conto della natura dei trattamenti affidati, per quanto di competenza, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, garantendo in accordo con il Titolare stesso il rispetto degli obblighi di cui agli art. 32-36 del Regolamento (UE) 2016/679.
6. Il Responsabile del trattamento è tenuto, in caso di modifiche, implementazioni di nuovi servizi o regole afferenti a piattaforme tecnologiche, ad informare,

condividere con il Titolare del trattamento, tutti gli aspetti che abbiamo impatto sul trattamento dati ed è tenuto prima di procedere a qualsiasi validazione e produzione di tali implementazioni a ottenere l'autorizzazione all'avvio di tali modifiche. Il Responsabile del trattamento, pertanto, ne risponde direttamente nel caso non venissero attivate tali procedure di condivisione con il Titolare.

7. Le modifiche inerenti la sicurezza dei servizi telematici che non investono la fruizione del servizio - come interventi sul codice, sulla gestione tecnica della infrastruttura, sulla sicurezza dei dati e gli interventi con carattere di urgenza sempre nell'ottica di garantire la continuità del servizio - non sono soggette a preventiva validazione/autorizzazione da parte del Titolare del trattamento.
8. L'Azienda dovrà dichiarare di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento con modalità cartacea ed elettronica da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.
9. L'Azienda, in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi della convenzione, ha la facoltà di ricorrere alla nomina, secondo le modalità specificate nello stesso, di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Sub-Responsabili del Trattamento") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto di REGIONE LOMBARDIA, in esecuzione della convenzione ai sensi dell'art. 28 c.2 del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte di REGIONE LOMBARDIA, Titolare del trattamento, nei confronti del Responsabile del trattamento per le attività summenzionate.
10. L'Azienda, in sede di individuazione di ulteriori Sub-Responsabili, è tenuto ad informare preventivamente REGIONE LOMBARDIA, al fine di consentire alla stessa REGIONE LOMBARDIA, come previsto dall'art. 28 c.2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda, decorso il termine quest'ultima potrà procedere all'effettuazione delle designazioni nei confronti dei Sub-Responsabili del Trattamento individuati.

11. Tale nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte dell'Azienda è possibile a condizione che, su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'Atto di nomina, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.
12. L'Azienda rimane comunque responsabile nei confronti di REGIONE LOMBARDIA con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte del Sub-Responsabile del trattamento.
13. L'Azienda, nella persona del legale rappresentante pro tempore, si impegna a comunicare, con cadenza annuale, eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Sub-Responsabili.
14. Come previsto dall'art. 28, par. 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, REGIONE LOMBARDIA, nella sua qualità di Titolare del trattamento, potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Tali verifiche, potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo in seguito a comunicazione da parte di REGIONE LOMBARDIA che sarà inviata con 15 giorni lavorativi di preavviso. Nell'ambito di tali verifiche il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste di REGIONE LOMBARDIA in relazione ai dati ed ai trattamenti rispetto ai quali ha valore l'Atto di nomina.

Articolo 8 - Proprietà dei dati

1. Tutti i dati e le informazioni nell'ambito dell'esecuzione della convenzione sono di esclusiva proprietà della Regione e come tali non possono essere, in alcun modo, utilizzati o ceduti, parzialmente o integralmente, a soggetti diversi dall'Azienda e saranno consegnati, su richiesta, a Regione e comunque, alla scadenza della convenzione.
2. Fanno eccezione, rispetto al comma precedente, i dati che l'Azienda deve eventualmente comunicare al Centro Servizi Regionali per la gestione del Sistema di Bigliettazione Elettronica regionale.
3. Le parti si impegnano a mantenere riservate notizie, informazioni, dati e documentazione di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza

nell'esecuzione della convenzione e a mantenerne la più assoluta riservatezza su tutti i contenuti.

ART. 9 – Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà rimessa, in prima istanza, ai rispettivi responsabili interni per discutere e risolvere gli eventuali contrasti in via bonaria e secondo buona fede.
2. I responsabili interni tenteranno di risolvere le questioni con reciproca soddisfazione.
3. Qualora non si addivenisse ad una risoluzione, le Parti si impegnano a devolvere la controversia ai propri legali rappresentanti, fermo restando che in caso di ulteriore esito negativo del tentativo di componimento bonario della controversia, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

Milano, lì

Per REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore Generale

Per l'Azienda

Il legale rappresentante

Autorizzazione generale alla nomina di Sub Responsabili

Secondo quanto previsto e definito al punto 5 del presente atto di nomina, REGIONE LOMBARDIA delega e conferisce generale autorizzazione all'Azienda in ordine alla nomina di eventuali Sub-Responsabili intervenienti nel trattamento dei dati.

Per REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore Generale

Per l'Azienda

Il legale rappresentante